

Proposta di legge
Intese con amministrazioni pubbliche locali. Modifiche alla l.r. 40/2009

Relazione illustrativa

Con la presente legge si introducono modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) introducendo il Capo II ter nella l.r. 40/2009, rubricato "Intese con amministrazioni pubbliche locali", al fine di disciplinare, in via generale, i procedimenti di nomina o designazione che prevedano il meccanismo dell'intesa. Il principio di leale collaborazione a cui si ispira la nomina mediante il meccanismo dell'intesa deve comunque poter garantire le esigenze di funzionamento e continuità dell'azione amministrativa. Si rende pertanto necessario individuare meccanismi idonei a superare l'ostacolo alla conclusione del procedimento di designazione o nomina qualora le singole discipline settoriali non prevedano specifici meccanismi. La disposizione introdotta, ha pertanto la finalità di integrare le discipline vigenti senza sostituirle, intervenendo solo qualora le stesse non prevedano meccanismi autonomi e specifici di superamento delle fasi di mancata nomina o designazione.

Art.1- Introduce un nuovo capo II ter nella l.r. 40/2009. Intese con amministrazioni pubbliche locali.

Art.2 - Ferme restando specifiche discipline previste da leggi regionali di settore, la presente disposizione disciplina in via generale, nell'ambito dei procedimenti di nomina o designazione in cui sia previsto il meccanismo dell'intesa con una amministrazione pubblica locale, il mancato raggiungimento della stessa. Il Presidente della Giunta regionale propone un nominativo e l'intesa è resa entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si ritiene acquisita, tramite silenzio assenso. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il Presidente della Giunta regionale propone un secondo nominativo diverso dal primo, e in caso di nuovo esito negativo nel termine di ulteriori quindici giorni che decorrono dalla proposta del secondo nominativo procede alla individuazione del soggetto da nominare o designare chiedendo sullo stesso il parere non vincolante dell'amministrazione interessata. Il parere deve essere reso entro i successivi dieci giorni, trascorsi i quali il Presidente procede comunque alla nomina o designazione.

Art. 3 – L'articolo attesta che la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.